

## I criteri di accertamento delle lesioni personali

(Cass. Civ. Sez. III, Ord. 28/2/2019 n. 5820, Rel. Gianniti)

Lorenzo Paolucci

Con l'ordinanza n. 5820 del 2019 la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri di accertamento del danno alla persona.

Nel dettaglio, l'art. 32 ter ha modificato l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, sancendo che *“le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente”*, mentre l'art. 32 quater, senza modificare testualmente l'impianto codicistico, ha puntualizzato che *“il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui al D.lgs. 7 settembre 2006, n.209. art. 139 è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata”*.

Pertanto se, da un lato, veniva sottolineato unicamente il criterio strumentale, dall'altro, si richiamava anche il criterio visivo, cagionando in tal modo contrasti interpretativi, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza.

Sul punto è finalmente intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18773/2016, la quale ha stabilito che le due norme contengono lo stesso precetto e nulla aggiungono al diritto vivente, in virtù del quale il danno biologico è solo quello *“suscettibile di accertamento medico legale”*.

Ciò precisato, i giudici hanno affermato esplicitamente che il criterio visivo, clinico o strumentale cui deve farsi riferimento per la determinazione del danno *“non sono gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis, siccome conducenti ad una obiettività dell'accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi (se esistenti)”*.

Nel solco tracciato da questa innovativa pronuncia si è posta la più recente sentenza n. 1272/2018, mediante la quale i giudici hanno specificato che *“l'accertamento clinico strumentale obiettivo non potrà in ogni caso ritenersi l'unico mezzo probatorio che consenta di riconoscere tale lesione a fini risarcitori”*.

Pertanto, se è vero che le due norme differiscono poiché l'una riguarda i soli postumi permanenti mentre l'altra concerne anche l'inabilità temporanea, tuttavia esse subordinano il risarcimento del danno al medesimo presupposto: in ogni caso, infatti, la singola patologia deve essere obiettivamente e rigorosamente riscontrata, indipendentemente dal parametro scientifico all'uopo utilizzato.

Tale ricostruzione trova conferma nella pronuncia in commento, in forza della quale il danno alla salute di modesta entità deve essere valutato tramite *“la corretta e rigorosa applicazione di tutti i criteri medico legali di valutazione e stima del danno alla persona”*.

Ciò implica che potranno essere rifiutati anche quelle lesioni non suscettibili di accertamenti strumentali, purché la loro esistenza possa essere affermata sulla base di *“una ineccepibile e scientificamente inappuntabile criteriologia medico legale”*.

D'altra parte, imbrigliando la determinazione della lesione entro stringenti vincoli probatori si precluderebbe il risarcimento a tutti quei disturbi non rilevabili strumentalmente, ledendo, in tal modo, il diritto fondamentale al risarcimento del danno.

In conclusione, spetterà ai consulenti tecnici d'ufficio valorizzare i criteri della medicina legale, onde evitare che gli accertamenti diagnostici delle lesioni micro permanenti si risolvano in un esercizio di mera discrezionalità e determinino, con grave nocumento per tutti i consociati, un inasprimento dei premi assicurativi da RC auto.



Lorenzo Paolucci  
[l.paolucci@lslex.com](mailto:l.paolucci@lslex.com)